

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 24 marzo 2022

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo
- e
- le OOSS FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premessi che:

- il percorso di armonizzazione, già avviato nel 2007 con la sottoscrizione di intese collettive e con l'emanazione di regolamenti interni, si è concluso con la sottoscrizione del Contratto Collettivo di Secondo livello rinnovato, da ultimo, nel 2021 e valido per tutte le Società del Gruppo che applicano il CCNL Credito;
- Intesa Sanpaolo, anche nel Piano d'Impresa 2022-2025, ha previsto che la valorizzazione, la crescita e la soddisfazione dei singoli continuino a rappresentare obiettivi fondamentali del Gruppo, da perseguire anche tramite il ricorso alla mobilità professionale e infragruppo, che consente di coniugare le opportunità di sviluppo e le esigenze aziendali nel rispetto delle professionalità acquisite dal Personale;
- le Parti condividono di adeguare i contenuti dell'Accordo 28 maggio 2020 da applicare alle cessioni individuali di contratto di cui all'art. 1406 c.c. e seguenti, per consentire i trasferimenti consensuali di personale tra le Società del Gruppo che applicano il CCNL Credito;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. i principi di cui al presente accordo possono trovare applicazione alle cessioni individuali di contratto di lavoro del Personale in servizio presso le aziende del Gruppo che, tempo per tempo, applicano il CCNL Credito ad oggi rappresentate nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
3. le cessioni individuali non possono essere disposte nei confronti di Personale iscritto alle gestioni ex INPDAD-CPDEL e PREVINDAI;
4. a decorrere dalla data di cessione individuale del contratto, il rapporto di lavoro del contraente ceduto prosegue senza soluzione di continuità con la Società cessionaria, con applicazione

della normativa contrattuale nazionale e aziendale prevista a favore del Personale della medesima, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito e il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali e aziendali applicabili al medesimo, salvo quanto previsto dal presente accordo;

5. dalla cessione non derivano variazioni del regime legale di tutela del rapporto di lavoro applicato alla data del passaggio stesso;
6. il Personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche alle dipendenze della Società cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione alle stesse condizioni pattuite;
7. in materia di previdenza complementare, si prevede che:
 - a. ferme restando le facoltà riconosciute dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, nonché quanto previsto dall'accordo di costituzione del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo 7 ottobre 2015 e successive modifiche e integrazioni, il Personale ceduto manterrà l'iscrizione al regime di previdenza complementare a contribuzione definita di pertinenza, in atto al momento della cessione, alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione;
 - b. per il Personale ceduto che risulti destinatario di forme di previdenza integrativa e/o complementare a prestazione definita, il periodo di servizio prestato presso la Società cessionaria – ai sensi delle previsioni dei regolamenti/statuti degli specifici regimi – sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione alle stesse, per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura.

La continuità di iscrizione e di maturazione alle forme di previdenza complementare è pertanto garantita anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 12 ottobre 2017 (così come integrato dagli accordi 21 dicembre 2017 e 29 maggio 2019), 29 settembre 2020 e 16 novembre 2021;

8. in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale ceduto che alla data di perfezionamento della cessione individuale di contratto risulti iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo continua a essere destinatario della complessiva normativa applicata presso la Società cedente sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
9. il premio variabile di risultato ovvero il premio aziendale relativo all'esercizio in cui avviene la cessione individuale del contratto di lavoro viene riconosciuto in proporzione ai mesi di servizio prestati nelle società cedente e cessionaria secondo gli importi e le regole di erogazione in essere presso le stesse;
10. per quanto concerne il premio di fedeltà, la Società cessionaria riconoscerà al Personale ceduto che ne fosse destinatario presso la Società cedente, i trattamenti conservati nell'ambito del percorso di armonizzazione.

Il premio sarà erogato dalla Società cessionaria alla maturazione delle anzianità previste, anche tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto della cessione individuale del rapporto di lavoro; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo;

11. in materia di condizioni agevolate, la Società cessionaria continuerà ad assicurare al Personale ceduto il mantenimento delle condizioni applicate presso la Società cedente, comuni alle aziende del Gruppo (ivi comprese le eventuali garanzie previste, tra le quali il pegno del trattamento di fine rapporto);
12. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 100, VI comma del CCNL 31 marzo 2015 così come rinnovato dall'Accordo 19 dicembre 2019 relativi al Personale interessato, la Società cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la Società cedente fino alla data di perfezionamento del contratto;
13. nei confronti del Personale ceduto, sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito dei percorsi di armonizzazione;
14. secondo quanto previsto nel capitolo 10 del Protocollo del 15 novembre 2017 anche in caso di cessioni di contratto individuali riguardanti il personale del perimetro ex Banche Venete, continuerà a trovare applicazione la normativa di Gruppo secondo le specifiche riportate nel Protocollo medesimo;
15. nei confronti del personale dell'ex Gruppo UBI sono salvaguardate le previsioni di provenienza così come stabilito nell'Accordo per l'integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 14 aprile 2021 e nell'accordo di rinnovo della contrattazione collettiva di secondo livello dell'8 dicembre 2021.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente

Allegato 1

INTESA SANPAOLO
BANCA 5
CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI
EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR)
EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR
EXETRA*
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR
INTESA SANPAOLO FORMAZIONE
INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
INTESA SANPAOLO RENT FORYOU*
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM
NEVA SGR
PRESTITALIA
SANPAOLO INVEST SIM
SIREF FIDUCIARIA
UBI LEASING

(*) le cessioni individuali da/verso Exetra S.p.A. o Intesa Sanpaolo Rent Foryou S.p.A. in quanto Società destinatarie del CCNL Credito Complementare, si attuano ai sensi delle specifiche previsioni rispettivamente contenute nel Verbale di Accordo 13 novembre 2019 e nel Verbale di Accordo 12 novembre 2020.